SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

Tra

Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali, con sede legale in Lodi, LO, alla via Tiziano Zalli n. 5, codice fiscale/partita IVA n. 04985760968, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante *pro tempore*, Giorgio Manfredi Oberto Savino, nato a Milano, MI, il 29/06/1967 (di seguito, "*ACSI*" o "*Stazione Appaltante*")

e

Agenzia Aggiudicataria, con sede legale in _____, alla Via _____, n. _____, Codice Fiscale _____ e Partita Iva _____, in persona di _____, nato a _____, _____, il _____ (di seguito, "_____" o "*Agenzia*"),

di seguito congiuntamente le **Parti**,

PREMESSE

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2026, ACSI decideva di indire una procedura aperta, da svolgersi tramite Piattaforma SINTEL, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo relativo a diverse figure professionali, in considerazione dell'imminente scadenza del contratto pubblico attualmente in essere;
- che, successivamente, in data 16 ottobre 2026, il Responsabile Unico di Progetto, Ing. Giorgio Manfredi Oberto Savino, Direttore Generale di ACSI, predisponeva e sottoscriveva Determina a contrarre, contenente la descrizione delle modalità da seguire per procedere con la gara, precedentemente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione;
- che, come indicato all'interno dei verbali del _____, _____ e _____ 2026, l'apposita Commissione di gara dichiarava aggiudicato alla società _____, sotto le riserve di legge, l'appalto per l'importo di € _____, di cui € _____ quale margine di agenzia oltre IVA nella misura di legge e di cui € _____ costo del lavoro somministrato;

- che, a seguito dell'aggiudicazione e all'espletamento dei controlli del possesso dei requisiti di cui al D.lgs. n. 36/2023 artt. 94 – 99 e s.m.i. (di seguito, "Codice"), il Consiglio di Amministrazione di ACSI confermava l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'Agenzia _____, con sede in _____;
- che l'Agenzia _____ ha prestato, quindi, cauzione definitiva pari a € _____, alle condizioni previste dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, mediante polizza fideiussoria n. _____, rilasciata dalla _____;
- che l'Agenzia ha fornito, infine, la polizza assicurativa di cui all'art. 16 "Responsabilità ed assicurazione" del Capitolato tecnico stipulata con _____ e relativa quietanza attestante l'avvenuto pagamento del premio.

Tutto ciò premesso e convenuto fra le Parti si stipula quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Garanzia definitiva sottoscritta da parte dell'Agenzia;
- Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- Polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati a persone o cose sottoscritta da parte dell'Agenzia.

I suddetti documenti, regolarmente controfirmati dal contraente, sono conservati presso gli Uffici di ACSI.
Costituiscono, infine, parte integrante e sostanziale del presente Contratto e vengono dallo stesso materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara
- Capitolato tecnico;
- Offerta tecnica dell'Agenzia;
- Offerta economica dell'Agenzia.

Il presente Contratto è regolato, in via graduata, dagli atti e dalle disposizioni di seguito indicati, che devono essere interpretati in modo coordinato:

- dal contenuto del presente Contratto e dei suoi allegati, nonché dal Disciplinare di gara, dal Capitolato tecnico, dall'Offerta tecnica e dall'Offerta economica, che costituiscono la disciplina coordinata delle attività e delle prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni del Codice;
- dalle norme in materia di contabilità di ACSI;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dal Patto di integrità e dalle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

In caso di omissioni, discordanza o contrasto tra i documenti contrattuali, le Parti ricercano un'interpretazione coordinata e coerente con l'oggetto dell'appalto. Ferma la prevalenza del presente Contratto per la disciplina del rapporto contrattuale, per la disciplina economica e, in particolare, per l'individuazione della componente ribassabile, della base di calcolo del ribasso e delle modalità di determinazione del margine di agenzia, prevalgono le prescrizioni del Disciplinare di gara e dell'Offerta economica, da intendersi integrate con il presente Contratto. In ogni caso, si applica l'interpretazione più aderente alla lex specialis e alla volontà contrattuale risultante dall'insieme degli atti.

L'Offerta tecnica non può derogare in senso peggiorativo alle condizioni previste dal Capitolato tecnico e dal presente Contratto. Le eventuali condizioni migliorative offerte sono vincolanti per l'Agenzia nei limiti e secondo le modalità indicate nell'Offerta tecnica. Per la componente economica soggetta a ribasso si applicano le regole del Disciplinare di gara e dell'Offerta economica, come coordinate nel presente Contratto.

ART. 2 – AMBITO SOGGETTIVO

Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, si definisce il seguente ambito soggettivo:

a) ACSI (di seguito anche Stazione Appaltante);
b) Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche RUP): Ing. Giorgio Manfredi Oberto Savino, Direttore Generale e Legale Rappresentante di ACSI;
c) Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC): Dott.ssa Laura Fasan, Responsabile del Servizio Giuridico di ACSI;
d) l'Agenzia.
   Rispetto a quest'ultima figura, si precisa che l'Agenzia che non conduce personalmente l'esecuzione del presente Contratto, deve fare in modo che all'interno

della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Stazione Appaltante possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'Agenzia si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del Contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Agenzia/Referente), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Stazione Appaltante per iscritto all'atto della firma del Contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del Contratto.

Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Agenzia, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente di ACSI.

Sono fatte salve eventuali individuazioni già effettuate in fasi antecedenti della procedura.

ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO

ACSI affida all'Agenzia, che accetta, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno e/o parziale, per i profili professionali previsti dal Disciplinare di gara, dal Capitolato tecnico e dai relativi allegati.

Il servizio comprende, in particolare, la ricerca, la selezione, la formazione, l'assunzione, la gestione amministrativa e giuridica, l'eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati e tutte le attività correlate alla gestione del servizio.

Le specifiche e le caratteristiche tecniche del servizio sono quelle risultanti dal Capitolato tecnico e dall'Offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla procedura d'appalto sopra citata.

Tutte le prestazioni, oggetto di appalto, devono essere pienamente conformi a quanto specificato, anche sotto il profilo prettamente tecnico, nel Capitolato tecnico oltre che nel presente Contratto e nell'Offerta tecnica, fermo restando l'ottemperanza a tutta la normativa applicabile.

Le singole missioni e i singoli contratti applicativi sono attivati esclusivamente sulla base delle richieste scritte di ACSI e secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico e dagli atti di gara. ACSI non è tenuta a garantire un numero minimo di lavoratori, contratti applicativi, ore o prestazioni; il corrispettivo è dovuto esclusivamente per le prestazioni effettivamente richieste, rese e documentate, senza che l'Agenzia possa vantare pretese risarcitorie o indennitarie per minori richieste o per la mancata attivazione di missioni.

ART. 4 – DURATA

La durata ordinaria del contratto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal _____ e con scadenza il _____. La durata ordinaria decorre dalla data indicata nel contratto o, ove previsto, dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata nei casi e alle condizioni di legge.
ACSI si riserva la facoltà di esercitare, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, un'opzione di proroga contrattuale per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni contrattuali e nei limiti previsti dalla documentazione di gara. L'opzione è eventuale, non garantita e non automatica; il suo esercizio sarà comunicato formalmente all'Agenzia dalla Stazione Appaltante secondo quanto previsto dagli atti di gara.
È altresì possibile disporre la proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, alle condizioni del contratto in essere. La proroga tecnica non costituisce durata ordinaria del contratto, non è automatica e non attribuisce all'Agenzia alcun diritto alla prosecuzione del rapporto.
L'opzione di proroga contrattuale e l'eventuale proroga tecnica producono effetti esclusivamente a seguito di formale comunicazione o atto della Stazione Appaltante. Nessuna proroga si intende concessa per il solo decorso del termine ordinario o per la prosecuzione di fatto delle prestazioni.

ART. 5 – MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLE SINGOLE SOMMINISTRAZIONI

Le singole somministrazioni saranno attivate sulla base di richieste scritte di ACSI, trasmesse all'Agenzia tramite PEC o altro recapito formalmente comunicato.
La richiesta indicherà almeno: il profilo e la professionalità richiesta; la categoria o il livello di inquadramento; il settore e la sede di lavoro; l'orario e la durata della prestazione; la data prevista di avvio; le eventuali specifiche competenze, titoli, iscrizioni o abilitazioni richiesti; i dati relativi alla posizione INAIL corrispondente.
Ciascuna richiesta sarà regolata da un ordine di attivazione o da un contratto applicativo di somministrazione, sottoscritto o comunque formalizzato secondo le modalità concordate tra le Parti.
ACSI non è tenuta a garantire un numero minimo di lavoratori, di contratti, di ore o di prestazioni. Il corrispettivo sarà dovuto esclusivamente per le prestazioni effettivamente

richieste, rese e documentate, senza che l'Agenzia possa vantare pretese risarcitorie o indennitarie per minori richieste o per mancata attivazione di missioni.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AGENZIA

L'Agenzia si obbliga a:

- mantenere per tutta la durata del rapporto l'autorizzazione ministeriale e l'iscrizione all'Albo previste dalla normativa applicabile;
- ricercare e selezionare il personale secondo criteri di trasparenza, correttezza, professionalità e coerenza con i fabbisogni comunicati da ACSI;
- qualora utilizzi, nell'esecuzione del servizio, sistemi di intelligenza artificiale per attività di ricerca, selezione, gestione o sostituzione del personale, utilizzare tali sistemi nel rispetto di quanto dichiarato in sede di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico e della normativa vigente in materia di intelligenza artificiale, trattamento e protezione dei dati personali, assicurando in ogni caso la supervisione e la validazione umana, la trasparenza e la tracciabilità dell'utilizzo, nonché l'assenza di discriminazioni; comunicare ad ACSI, prima dell'utilizzo del sistema e in caso di successive modifiche rilevanti, le finalità dell'utilizzo e le categorie di dati trattati; fornire, ove richiesto, chiarimenti e documentazione comprovante la conformità dell'utilizzo dichiarato. L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale non esonera in alcun modo l'Agenzia dalle responsabilità derivanti dall'esecuzione del servizio;
- presentare candidati in possesso dei requisiti professionali, dei titoli di studio, dell'esperienza, delle iscrizioni e delle abilitazioni richieste per il profilo;
- trasmettere prima dell'avvio della prestazione la documentazione prevista dal Capitolato, compresi curriculum, titoli, attestazioni, iscrizioni agli Albi o Ordini, dichiarazioni e attestati di formazione;
- predisporre e sottoscrivere i contratti individuali di lavoro e trasmetterne copia ad ACSI nei termini previsti;
- corrispondere direttamente ai lavoratori la retribuzione dovuta e versare i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, applicando i CCNL e i trattamenti previsti dagli atti di gara;
- iscrivere i lavoratori all'INAIL e adempiere agli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e fiscali connessi al rapporto di lavoro;

- fornire, su richiesta di ACSI, le buste paga e la documentazione necessaria a verificare inquadramento, retribuzioni e contribuzione;
- trasmettere mensilmente i report sull'utilizzo del personale, con le informazioni richieste da ACSI;
- nominare uno o più referenti e garantire la reperibilità negli orari e con le modalità indicate nel Capitolato;
- realizzare la formazione prevista dall'offerta tecnica e dagli atti di gara, senza oneri ulteriori per ACSI salvo quanto espressamente previsto;
- rispettare la normativa in materia di lavoro, somministrazione, salute e sicurezza, protezione dei dati, anticorruzione e ogni altra disposizione applicabile.

ART. 7 – TEMPI DI REPERIMENTO, AVVIO E SOSTITUZIONE

L'Agenzia dovrà proporre ad ACSI i candidati per ciascuna richiesta entro il termine massimo di 6 (sei) giorni lavorativi dalla richiesta, salvo diverso termine migliorativo offerto dall'Agenzia e accettato negli atti di gara.
Nei casi di urgenza indicati da ACSI, l'Agenzia dovrà proporre, ove possibile, almeno un candidato entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta.
In caso di mancato superamento del periodo di prova, l'Agenzia dovrà sostituire il lavoratore entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione di ACSI. Nei casi previsti dall'art. 10 del Capitolato tecnico, la sostituzione dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi.
Qualora ricorrano difficoltà oggettive e documentate di reperimento di professionalità specifiche, anche con riferimento a profili quali gli assistenti sociali, l'Agenzia dovrà informare tempestivamente ACSI, descrivere le attività svolte e proporre un termine ragionevolmente adeguato, da concordare per iscritto. L'adeguamento concordato non esonera l'Agenzia dall'obbligo di attivarsi con la massima diligenza e non comporta l'applicazione di penali per ritardi non imputabili all'Agenzia e previamente concordati. Restano fermi gli obblighi di comunicazione, collaborazione e sostituzione previsti dal presente contratto e dal Capitolato.

ART. 8 – OBBLIGHI DI ACSI

ACSI si obbliga a:

- comunicare all'Agenzia i fabbisogni, i profili, le sedi, gli orari, le mansioni e le altre informazioni necessarie;

- comunicare i CCNL applicabili e i trattamenti economici e normativi di riferimento, nonché le successive variazioni;
- fornire le informazioni relative ai rischi specifici e agli obblighi di sicurezza connessi alle mansioni e ai luoghi di lavoro;
- consentire i controlli e i colloqui di idoneità previsti dal Capitolato;
- verificare le ore effettivamente lavorate e trasmettere i dati necessari alla rendicontazione;
- corrispondere all'Agenzia il corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente rese e regolarmente documentate.

ART. 9 – PERSONALE SOMMINISTRATO E RAPPORTO TRILATERALE

L'Agenzia è il datore di lavoro formale dei lavoratori somministrati ed è titolare dei relativi rapporti di lavoro. Essa provvede all'assunzione, alla gestione amministrativa, retributiva, contributiva e assicurativa e all'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori.
ACSI assume la qualità di utilizzatore e organizza, dirige e controlla operativamente l'attività lavorativa presso le proprie sedi e nei servizi di destinazione, nel rispetto della normativa sulla somministrazione.
Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 81/2015, i lavoratori somministrati hanno diritto, per tutta la durata della missione, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di ACSI di pari livello, secondo quanto previsto dagli atti di gara e dai CCNL applicabili.
Il personale è tenuto a rispettare le istruzioni operative, le procedure, i protocolli, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice etico di ACSI, per quanto compatibili.

ART. 10 – FORMAZIONE E SICUREZZA

Le Parti adempiono ai rispettivi obblighi di informazione, formazione, sorveglianza sanitaria e prevenzione degli infortuni ai sensi del d.lgs. 81/2008 e della restante normativa applicabile.
L'Agenzia assicura la formazione generale e specifica prevista per il rapporto di lavoro e per il profilo professionale, nonché la formazione ulteriore dichiarata nell'offerta tecnica. ACSI fornisce le informazioni sui rischi specifici, sulle procedure operative e sulle misure di prevenzione proprie dell'ambiente di lavoro e provvede agli adempimenti di propria competenza, compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori.

L'Agenzia dovrà dimostrare, su richiesta, l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi e sanitari di propria competenza.

ART. 11 – CLAUSOLA SOCIALE E STABILITÀ OCCUPAZIONALE

In caso di cambio di gestione, l'Agenzia è tenuta ad applicare la clausola sociale prevista dall'art. 25 del Capitolato tecnico e dagli atti di gara, assicurando la stabilità occupazionale del personale precedentemente impiegato, compatibilmente con l'organizzazione dell'Agenzia subentrante, con i fabbisogni effettivi e con le esigenze tecnico-organizzative del nuovo contratto.

L'Agenzia dovrà armonizzare l'eventuale assorbimento con la propria organizzazione aziendale e con la disciplina del CCNL applicabile, nel rispetto della libertà di impresa e delle norme inderogabili.

Qualora previsto dall'offerta tecnica, l'Agenzia si impegna inoltre a valutare e attuare la stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori somministrati, subordinatamente al consenso del lavoratore, alla sussistenza dei presupposti di legge, alle esigenze organizzative e al contenuto dell'offerta. Tale impegno non comporta, in alcun caso, l'assunzione diretta dei lavoratori da parte di ACSI.

ART. 12 – CORRISPETTIVO E REVISIONE DEI PREZZI

Il costo del lavoro dei lavoratori somministrati è determinato in base ai CCNL e ai trattamenti economici e normativi applicabili, è fuori campo IVA e non è soggetto a ribasso. Il costo del lavoro sarà adeguato automaticamente in conseguenza degli incrementi retributivi, contributivi o previdenziali derivanti da rinnovi o modifiche dei CCNL di riferimento e dagli altri adeguamenti obbligatori applicabili.

Il margine di agenzia orario offerto è pari a [€ ___ per ora], oltre IVA, ed è soggetto al ribasso formulato esclusivamente sul margine di agenzia relativo al contratto base di 36 (trentasei) mesi. Il margine orario risultante dall'offerta aggiudicataria si applica, senza autonoma formulazione di un ulteriore ribasso, al margine di agenzia relativo all'eventuale opzione di proroga contrattuale e all'eventuale proroga tecnica. Il margine remunera le attività, gli oneri e i costi posti a carico dell'Agenzia dal Capitolato tecnico, dal Disciplinare di gara, dall'Offerta tecnica e dal presente Contratto.

Il pagamento avviene a misura, sulla base delle ore effettivamente lavorate, verificate e documentate da ACSI, oltre alle eventuali maggiorazioni o componenti espressamente dovute

secondo gli atti di gara. Nessun importo minimo è garantito all'Agenzia e ACSI non è obbligata a richiedere prestazioni fino alla concorrenza degli importi stimati o massimi indicati nel presente Contratto o negli atti di gara.

RIEPILOGO ECONOMICO	
Costo del lavoro – contratto base 36 mesi	€ _____
Margine di agenzia – contratto base 36 mesi, componente soggetta a ribasso	€ _____
Importo complessivo presunto – contratto base 36 mesi	€ _____
Valore massimo dell'opzione di proroga contrattuale fino a 12 mesi – costo del lavoro	€ _____
Valore massimo dell'opzione di proroga contrattuale fino a 12 mesi – margine di agenzia	€ _____
Valore massimo dell'eventuale proroga tecnica fino a 6 mesi – costo del lavoro, se quantificato	€ _____
Valore massimo dell'eventuale proroga tecnica fino a 6 mesi – margine di agenzia, se quantificato	€ _____
Valore globale stimato dell'appalto	€ _____

Il prezzo complessivo contrattuale presunto, riferito al contratto base di 36 (trentasei) mesi e soggetto a pagamento a misura, è pari a [€ _____], oltre IVA ove dovuta, ed è costituito dal costo del lavoro non soggetto a ribasso e dal margine di agenzia calcolato applicando il margine orario risultante dall'offerta aggiudicataria alle ore effettivamente richieste e lavorate. Il valore massimo dell'opzione di proroga contrattuale fino a 12 (dodici) mesi è pari a [€ _____], mentre il valore massimo stimato dell'eventuale proroga tecnica fino a 6 (sei) mesi, ove quantificato negli atti di gara, è pari a [€ _____]. Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo del contratto base, dell'eventuale opzione di proroga contrattuale e dell'eventuale proroga tecnica ove quantificata, è pari a [€ _____]. Tali importi hanno natura presuntiva o massima secondo quanto indicato negli atti di gara e non costituiscono garanzia di ordinativi, ore o prestazioni minime.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Agenzia emetterà fatture elettroniche mensili per le prestazioni effettivamente rese. Le fatture dovranno riportare almeno: numero del contratto o dell'ordine applicativo; CIG; nominativo del lavoratore; numero delle ore lavorate; costo delle ore; totale del costo del lavoro; totale del margine di agenzia; IVA sul margine, ove dovuta; ogni altro dato richiesto da ACSI.

Alla fattura dovrà essere allegato il prospetto riepilogativo in formato Excel, secondo il modello o le istruzioni forniti da ACSI.

La fatturazione dovrà distinguere il costo del lavoro, fuori campo IVA secondo la documentazione di gara, dal margine di agenzia soggetto a IVA. Si applica lo split payment, ove previsto dalla normativa vigente.

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della fattura fine mese, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni. Le fatture da regolarizzare o rettificare saranno pagate dalla data di regolarizzazione o rettifica, secondo quanto previsto dal Capitolato.

Salvo norme imperative, eventuali ritardi di pagamento non autorizzano l'Agenzia a sospendere il servizio o a interrompere le prestazioni. Restano ferme le tutele e gli interessi previsti dalla legge.

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Agenzia ha costituito la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023, mediante [cauzione/fideiussione e modalità di costituzione], per l'importo di [€ importo garanzia definitiva] e con validità fino a [data di scadenza/condizioni di durata].

La garanzia è prestata a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni e degli eventuali maggiori oneri sostenuti da ACSI in caso di inadempimento, nonché degli obblighi in materia di lavoro, retribuzione, contribuzione, sicurezza e tutela dei lavoratori.

La garanzia è svincolata progressivamente secondo l'art. 117 del d.lgs. 36/2023 e la normativa applicabile, con permanenza dell'importo residuo fino alla verifica di conformità o alla diversa scadenza prevista.

La mancata costituzione o il mancato reintegro della garanzia nei casi previsti comportano le conseguenze stabilite dalla legge, dal Disciplinare e dal Capitolato, compresa la decadenza

dall'affidamento ove applicabile. [da verificare prima della pubblicazione in base al valore e al regime applicabile]

ART. 15 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

L'Agenzia è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e dei danni derivanti da propri inadempimenti, omissioni o condotte, nonché da quelle del personale direttamente dipendente e degli eventuali soggetti dei quali si avvalga nell'esecuzione delle attività di propria competenza.

Resta ferma la responsabilità di ACSI, quale utilizzatore, nei confronti dei terzi per i danni causati dai lavoratori somministrati nell'esercizio delle mansioni loro affidate, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'Agenzia rimane responsabile per gli obblighi inerenti alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro con i lavoratori somministrati, nonché per gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e per ogni altro adempimento posto dalla legge e dal contratto collettivo a proprio carico.

Resta salvo il diritto di ACSI di rivalersi nei confronti dell'Agenzia per le somme eventualmente sostenute e per i danni subiti in conseguenza di inadempimenti, omissioni o condotte imputabili all'Agenzia, secondo la disciplina applicabile e nei limiti delle responsabilità alla stessa riferibili.

L'Agenzia è tenuta a mantenere, per tutta la durata del contratto, idonea copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile derivanti dalla propria attività e dagli obblighi di propria competenza, mediante polizze RCT/RCO, ove pertinenti in relazione alla natura delle prestazioni e dei rischi assicurati.

Le coperture assicurative dovranno essere adeguate alla natura e all'entità dei rischi connessi alle attività di competenza dell'Agenzia. L'Agenzia dovrà fornire ad ACSI, su richiesta, copia delle polizze e delle relative appendici, nonché la documentazione attestante il regolare pagamento dei premi e la permanenza della copertura assicurativa.

Le coperture assicurative non esonerano l'Agenzia dalle responsabilità derivanti dagli obblighi di legge e di contratto posti a proprio carico, né comportano il trasferimento all'Agenzia delle responsabilità che la normativa vigente attribuisce ad ACSI quale utilizzatore.

Resta ferma la responsabilità di ciascuna Parte per gli obblighi e gli adempimenti alla stessa attribuiti dalla normativa vigente e dal presente contratto..

ART. 16 – CONTROLLI E VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore Generale di ACSI, Ing. Giorgio Manfredi Oberto Savino; il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Responsabile del Servizio Giuridico di ACSI, Dott.ssa Laura Fasan.

ACSI può effettuare verifiche e controlli sull'esecuzione del servizio, sulla presenza e idoneità del personale, sulla correttezza della rendicontazione, sulla regolarità retributiva, contributiva e assicurativa, sul rispetto degli obblighi contrattuali e sull'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Le verifiche sull'intelligenza artificiale possono riguardare, in particolare, la documentazione relativa ai sistemi utilizzati, le finalità dell'utilizzo, le categorie di dati trattati, la supervisione e validazione umana, la tracciabilità delle operazioni, l'assenza di discriminazioni e la conformità al Disciplinare di gara, al Capitolato tecnico, al presente Contratto e alla normativa vigente.

Per il servizio, avente carattere continuativo, sono effettuate verifiche di conformità in corso di esecuzione con cadenza almeno annuale, oltre alle verifiche eventualmente necessarie. La data dei controlli è comunicata all'Agenzia, affinché possa partecipare in contraddittorio.

Le contestazioni sono comunicate tramite PEC. L'Agenzia deve fornire controdeduzioni e la documentazione richiesta entro il termine assegnato, comunque nel rispetto dei termini previsti dal Capitolato e dalla normativa applicabile.

ART. 17 – PENALI

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, l'Agenzia è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività affidate.

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi previsti per l'esecuzione delle prestazioni, non imputabile ad ACSI ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicabile una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico.

Per la quantificazione della penale in relazione alla gravità del ritardo, si precisa che, di norma, nei servizi in cui la presenza della figura professionale è fondamentale, si applica la misura dell'1 per mille. Le penali non possono comunque superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Non sono soggetti a penale i ritardi derivanti da difficoltà oggettive di reperimento del profilo professionale richiesto, purché tempestivamente comunicate dall'Agenzia, adeguatamente

documentate e previamente riconosciute o concordate con ACSI. Restano in ogni caso soggetti a penale i ritardi imputabili all'inerzia, alla carente organizzazione o all'insufficiente attività di ricerca e selezione dell'Agenzia.
L'Agenzia è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti, totali o parziali, dovuti a soggetti terzi coinvolti dalla stessa nell'esecuzione del contratto. Restano ammessi soltanto subcontratti o servizi accessori non qualificabili come subappalto, senza trasferimento a terzi dell'attività di somministrazione o degli obblighi propri dell'Agenzia.
ACSI potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Agenzia a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia definitiva, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dal presente contratto.
Resta esclusa dalla compensazione di cui al precedente comma la quota delle fatture riferibile alle retribuzioni effettivamente dovute ai lavoratori somministrati e ai relativi oneri contributivi, previdenziali e assistenziali, purché tali importi siano puntualmente individuati e documentati. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di ACSI di procedere al pagamento diretto delle somme dovute ai lavoratori e agli enti competenti nei casi previsti dalla legge, nonché di rivalersi nei confronti dell'Agenzia e di recuperare le somme anticipate mediante gli strumenti previsti dalla legge e dal contratto, compresa la garanzia definitiva.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Agenzia dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
La contestazione dell'addebito viene inviata tramite PEC all'Agenzia, invitando la stessa a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi. Qualora l'Agenzia non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, ACSI procederà all'applicazione della relativa penale.
L'applicazione della penale non preclude ad ACSI la possibilità di mettere in atto le ulteriori forme di tutela previste dalla legge e dal contratto, compresa l'attivazione delle procedure di risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente contratto.
L'applicazione delle penali non preclude ad ACSI il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1382 del Codice civile. Il maggior danno dovrà essere effettivo e documentato, dovrà essere provato il relativo nesso causale con l'inadempimento dell'Agenzia e non potranno essere richieste

duplicazioni risarcitorie per pregiudizi già compensati mediante l'applicazione delle penali o l'escussione della garanzia.
Non si applicano penali per la conclusione anticipata di un singolo contratto di somministrazione o di una singola missione quando la cessazione sia determinata da esigenze organizzative di ACSI, dalla riduzione o cessazione del fabbisogno, dalla conclusione di procedure di assunzione, dalla naturale scadenza del rapporto o da una cessazione consensuale non imputabile all'Agenzia.
Restano applicabili le penali per i ritardi, le omissioni o gli inadempimenti dell'Agenzia relativi alla gestione della cessazione, alla sostituzione del lavoratore o agli altri obblighi previsti dal contratto.

ART. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il presente contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
L'Agenzia comunica ad ACSI gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi e ogni modifica dei dati comunicati, nei termini di legge.
Tutti i pagamenti e le transazioni relativi al contratto devono essere effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità comporta le conseguenze previste dalla legge e dagli atti di gara, compresa la risoluzione di diritto nei casi previsti.

ART. 19 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 196/2003 e della restante normativa applicabile.
ACSI è titolare del trattamento dei dati trattati per le proprie finalità istituzionali. L'Agenzia, se e nella misura in cui tratti dati personali per conto di ACSI nell'esecuzione del contratto, sarà designata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR mediante apposito atto, che costituirà allegato al presente contratto ove applicabile.
L'Agenzia tratta i dati esclusivamente per le finalità contrattuali, secondo le istruzioni di ACSI, assicurando la riservatezza, la sicurezza, la formazione e autorizzazione del personale, la gestione degli accessi, la protezione dei supporti e la tempestiva comunicazione di eventuali violazioni dei dati personali.

L'obbligo di riservatezza riguarda anche informazioni, documenti, procedure, dati degli utenti e ogni altro materiale conosciuto in ragione del contratto, e permane dopo la cessazione del rapporto per il periodo previsto dalla legge o dalla natura delle informazioni.

ART. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

L'Agenzia e il personale impiegato nell'esecuzione del servizio sono tenuti a rispettare, per quanto compatibili, i principi e i doveri di condotta del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Codice di comportamento e il Codice etico di ACSI, nonché il Patto di integrità e gli ulteriori documenti richiamati dagli atti di gara.
La violazione degli obblighi può costituire inadempimento contrattuale e, nei casi previsti dalla legge o dagli atti di gara, causa di risoluzione o di esclusione.

ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto, a pena di nullità, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.
In considerazione della natura del servizio di somministrazione e degli obblighi dell'Agenzia quale datore di lavoro formale, il subappalto non è ammesso, salve le ipotesi inderogabili previste dalla legge. L'Agenzia è tenuta a eseguire direttamente le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 22 – MODIFICHE DEL CONTRATTO E QUINTO D'OBBLIGO

Le modifiche del contratto sono ammesse esclusivamente nei casi, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023, dal Disciplinare e dal Capitolato.
Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ACSI può imporre all'Agenzia l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che l'Agenzia possa chiedere la risoluzione del contratto.
Restano ferme le opzioni e le proroghe contrattuali e tecniche previste dagli atti di gara, nei limiti degli importi e delle condizioni ivi stabiliti.

ART. 23 – RECESSO DI ACSI

ACSI può recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 del d.lgs. 36/2023, dall'art. 1671 del Codice civile e dal Capitolato tecnico, anche per motivi di pubblico interesse o per sopravvenute esigenze organizzative e normative.

In caso di recesso, ACSI corrisponde all'Agenzia quanto dovuto per le prestazioni regolarmente rese fino alla data di efficacia del recesso e gli eventuali oneri dovuti secondo legge, senza riconoscimento di ulteriori somme non previste dalla normativa applicabile.

ART. 24 – RISOLUZIONE

ACSI può risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, dall'art. 1456 del Codice civile, dal Capitolato e dal presente contratto.

Costituiscono, tra gli altri, grave inadempimento: la mancata o gravemente inesatta esecuzione del servizio; la mancata sostituzione dei lavoratori quando dovuta; il mancato pagamento di retribuzioni o contributi; la violazione degli obblighi in materia di sicurezza; la violazione degli obblighi di tracciabilità o riservatezza; la cessione del contratto o il subappalto vietato; la perdita dei requisiti o dell'autorizzazione ministeriale; l'interruzione ingiustificata del servizio; la violazione del codice di comportamento o del Patto di integrità nei casi previsti.

La risoluzione non pregiudica il diritto di ACSI al risarcimento dei danni, all'escussione della garanzia e all'affidamento del servizio ad altro operatore secondo la normativa vigente.

ART. 25 – CONTINUITÀ E CESSAZIONE DELLE MISSIONI

L'Agenzia assicura la continuità delle missioni attivate fino alla loro naturale scadenza o fino alla cessazione comunicata da ACSI, salvo cause legittime di interruzione o risoluzione del rapporto di lavoro.

ACSI comunica tempestivamente la riduzione o cessazione del fabbisogno, la conclusione di procedure di assunzione o ogni altra esigenza organizzativa incidente sulle missioni. L'Agenzia gestisce le cessazioni e gli adempimenti conseguenti, assicurando il pagamento delle ore effettivamente lavorate e la trasmissione della documentazione richiesta.

Quando la continuità del servizio lo richieda e ricorrano i presupposti previsti dal contratto, l'Agenzia provvede alle sostituzioni entro i termini applicabili, salvo i casi di cessazione non imputabile all'Agenzia disciplinati dall'art. 17.

ART. 26 – FORMA, SPESE E REGISTRAZIONE

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente da entrambe le Parti e trasmessa a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023.

Sono a carico dell'Agenzia tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte e tasse e l'imposta di registro ove dovuta. Il contratto sarà registrato solo nei casi previsti dalla legge.

ART. 27 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate tramite la Piattaforma SINTEL, ove previsto, e tramite PEC o altro domicilio digitale valido.

Per ACSI: PEC consorziolodigiano@legalmail.it.

Per l'Agenzia: PEC [PEC Agenzia da completare]; referente del servizio [nome, ruolo, telefono ed e-mail del referente].

Ogni variazione degli indirizzi o dei referenti deve essere comunicata tempestivamente per iscritto. In mancanza, le comunicazioni inviate agli ultimi recapiti comunicati si intendono validamente effettuate.

ART. 28 – CONTROVERSIE

Per le controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Lodi, salvo diversa competenza inderogabile prevista dalla legge.

È esclusa la competenza arbitrale. Resta ferma la competenza del giudice amministrativo per le controversie relative alla fase di gara e agli atti della procedura di affidamento.

ART. 29 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato si applicano il d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, il d.lgs. 81/2015, il d.lgs. 276/2003 per quanto applicabile, il d.lgs. 81/2008, il Codice civile, i CCNL applicabili, il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 e la restante normativa nazionale ed europea vigente.

L'Agenzia è tenuta a rispettare le disposizioni sopravvenute applicabili al rapporto, senza diritto a compensi aggiuntivi salvo quanto previsto dalla legge o dagli atti di gara.

ART. 30 – ALLEGATI E SOTTOSCRIZIONE

Sono allegati o richiamati al presente contratto:

A. Disciplinare di gara;
B. Capitolato tecnico;
C. Offerta tecnica dell'aggiudicatario;
D. Offerta economica dell'aggiudicatario;
E. Allegato A – Personale in servizio al 30/09/2026;
F. Allegato A1 – Progetto di assorbimento;
G. Garanzia definitiva;
H. Polizza assicurativa;
I. Atto di designazione a responsabile del trattamento, se applicabile;
J. Eventuali ordini o contratti applicativi.

Il presente contratto è formato come documento informatico ed è sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata dai rappresentanti delle Parti, muniti dei necessari poteri di rappresentanza.
Ai fini della conclusione del contratto, rileva la data di apposizione dell'ultima firma digitale.
Il documento sottoscritto è conservato secondo la normativa vigente in materia di documenti informatici e conservazione digitale.

Per ACSI
Ing. Giorgio Manfredi Oberto Savino

Per l'Agenzia aggiudicataria

ART. 31 – APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE

Il presente contratto è stipulato a seguito di procedura di gara e le relative clausole sono state definite negli atti di gara e nell'offerta dell'Agenzia. Ove e nei limiti in cui risultino applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, l'Agenzia dichiara di approvare specificamente le clausole relative a: durata e proroghe; modalità di attivazione; obblighi delle Parti; tempi di reperimento e sostituzione; corrispettivi e pagamenti; garanzia; responsabilità e assicurazioni;

controlli; penali; tracciabilità; riservatezza; divieto di cessione e subappalto; modifiche; recesso; risoluzione; continuità delle missioni; foro competente; e ogni altra clausola eventualmente onerosa, nei limiti di legge.

Per ACSI
Ing. Giorgio Manfredi Oberto Savino

Per l'Agenzia aggiudicataria